

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

VIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

440<sup>v</sup> RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° GIUGNO 1982

**I N D I C E****Commissioni permanenti e Giunte**

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . . *Pag.* 3

**Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo**

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 11

**Sottocommissione speciale**

*10<sup>a</sup> Commissione (Industria) Senato/XII Commissione  
(Industria) Camera — Comitato paritetico per l'inda-  
gine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria auto-  
veicoli . . . . . Pag.* 13

---

**CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 16**

**FINANZE E TESORO (6°)**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1982

Presidenza del Presidente  
SEGNANA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Federici, presidente della Eurogest S.p.A., accompagnato dal dottor Franco Mantini direttore centrale e dal dottor Roberto Clerici direttore degli affari generali della medesima società; l'architetto Vincenzo Cultrera amministratore delegato dell'Istituto fiduciario lombardo, accompagnato dall'ingegner Gianni D'Angelo, direttore generale del medesimo Istituto, e dal dottor Mauro Sala, consulente; e il dottor Isidoro Albertini agente di cambio.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

**SULL'INDAGINE SVOLTA DAL SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI PRESSO L'UFFICIO IVA DI ROMA**

Il Presidente avverte che in data odierna il Ministro delle finanze gli ha trasmesso copia della relazione con la quale il servizio centrale degli ispettori tributari ha riferito in merito alle indagini svolte presso l'Ufficio IVA di Roma, e dirette ad accertare eventuali irregolarità e responsabilità relative al funzionamento del suddetto ufficio durante il periodo dal 1974 al 1980. Tale documentazione è posta a disposizione dei Commissari presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE E SUI CERTIFICATI IMMOBILIARI: AUDIZIONE DEL DOTTOR PAOLO FEDERICI PRESIDENTE DELLA EUROGEST S.P.A., DELL'ARCHITETTO VINCENZO CULTRERA, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'ISTITUTO FIDUCIARIO LOMBARDO, E DELL'AGENTE DI CAMBIO DOTTOR ISIDORO ALBERTINI**

Viene introdotto il dottor Paolo Federici, presidente della Eurogest S.p.A., accompa-

gnato dal dottor Roberto Clerici e dal dottor Franco Mantini, dirigenti della medesima società.

Dopo parole di benvenuto del Presidente (il quale si sofferma brevemente sulle finalità dell'indagine) ha la parola il dottor Federici.

Svolge alcune considerazioni sulla natura dei « certificati di partecipazione » introdotti in Italia nel 1976 dalla « Eurogest S.p.a. ». Per quanto riguarda la natura giuridica di tali titoli egli sottolinea che si tratta di titoli di credito all'ordine, causali, incorporanti *pro-quota* i diritti derivanti all'associato da un contratto di associazione in partecipazione. Tali titoli sono caratterizzati dal collegamento con una specifica operazione di investimento: ciò offre la massima trasparenza e dà garanzie agli investitori.

Tali titoli, prosegue l'oratore, presentano caratteristiche intermedie tra quelle proprie delle azioni e quelle delle obbligazioni; rispetto ai fondi comuni di investimento immobiliari, poi, si ha una maggiore trasparenza per i risparmiatori dato il collegamento con una specifica operazione di investimento.

Per giungere all'emissione dei certificati di partecipazione occorre partire da una ricerca delle operazioni di investimento (relative ad affari immobiliari, di acquisto e gestione di tenute agricole o di acquisto e concessione in *leasing* di beni mobili) e da una verifica della convenienza economica, verifica che viene accuratamente eseguita (anche utilizzando perizie di società estranee all'Eurogest).

Nella fase successiva si ricorre all'istituto dell'associazione in partecipazione; infatti, individuato l'affare, la società Eurogest, in veste di associata, partecipa all'operazione condotta da una società associante apportando un finanziamento pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'operazione. L'associante emette all'ordine dell'associato (ed in misura pari all'apporto finanziario di questi) una serie di titoli di credito incorporanti *pro-quota* i diritti dell'associa-

to. Infine, l'associato cede i titoli ai privati investitori interessati all'operazione.

La vendita ai privati viene effettuata dalla società associata (l'Eurogest) per mezzo della propria organizzazione di vendita. Il privato investitore, a questo punto, diviene di fatto associato alla specifica operazione di investimento, sicchè egli per realizzare il valore dei titoli prima del termine dell'operazione deve venderli perchè non può chiederne il rimborso all'emittente. Su questo punto, il dottor Federici, nota che si va sviluppando un mercato secondario sul quale è possibile vendere i titoli e che la Eurogest, per favorirne l'operatività, rende pubblici periodicamente i valori indicativi dei certificati di partecipazione.

Per quanto riguarda le commissioni di competenza dell'Eurogest (risultanti dai prospetti informativi forniti, con l'indicazione di tutte le modalità dell'operazione, in occasione della vendita) il dottor Federici nota che esse ammontano al 10 per cento degli utili periodici a fronte degli oneri derivanti dalla gestione dell'affare, e ad una commissione iniziale, in misura variabile dal 7 al 10 per cento, per la selezione dell'affare e l'organizzazione iniziale dell'operazione.

Passando a considerare il trattamento fiscale vigente, l'oratore sottolinea che, oltre all'imposta di registro su contratto di associazione con apporto in denaro nella misura dell'1 per cento, viene applicata la normativa generale sui redditi di capitale (con ritenuta del 15 per cento) e sui redditi di impresa a seconda della natura giuridica del percipiente. In prospettiva, aggiunge il dottor Federici, sarebbe auspicabile una regolamentazione specifica perchè i possessori dei certificati di partecipazione sopportano il rischio dell'affare, pur non partecipando alla relativa gestione, e quindi i redditi da loro percepiti non possono essere assimilati agli interessi sulle obbligazioni ma, se mai, secondo una indicazione che si va sviluppando in dottrina, dovrebbero essere assimilati agli utili derivanti da azioni di risparmio.

Conclusa l'esposizione sui certificati di partecipazione il dottor Federici si sofferma sui problemi posti dalla futura istituzione di fondi comuni di investimento immobiliari

di diritto italiano. Richiamate le esperienze di altri Paesi, egli sottolinea che la natura stessa delle operazioni di investimento immobiliare rendono preferibili i fondi « chiusi », cioè i fondi le cui quote non debbano essere rimborsate a richiesta del possessore. Fondi di questa natura non costringono la società di gestione a detenere una liquidità eccessiva per far fronte ad eventuali richieste di rimborso e permettono una accorta gestione nelle varie fasi del ciclo economico: in definitiva la gestione può essere slegata da esigenze di pronta liquidabilità che mal si concilierebbero con investimenti immobiliari tipicamente di medio e lungo periodo.

A suo avviso, quindi, in Italia si dovrebbero istituire fondi di investimento immobiliari chiusi mentre la possibilità per il partecipante di rendere liquido il suo investimento in qualsiasi momento dovrebbe essere assicurato dalla quotazione in Borsa o nel mercato ristretto delle quote o azioni del fondo.

La società di gestione del fondo dovrebbe essere una società di capitali avente quale unico scopo sociale l'amministrazione di fondi immobiliari.

La futura legge dovrebbe contenere indicazioni di massima sul tipo di operazioni che i fondi immobiliari possono compiere e dovrebbe prescrivere che ogni fondo si doti di un regolamento il cui contenuto specifico dovrebbe essere lasciato alla società di gestione. L'organo di controllo, infine, dovrebbe avere la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni a tale regolamento.

Altro punto essenziale dovrebbe essere costituito dalla previsione di una completa informazione dell'investitore, sia al momento della sottoscrizione che, successivamente, attraverso varie relazioni periodiche.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il dottor Federici ritiene che sarebbe auspicabile una normativa analoga a quella adottata per i fondi di investimento mobiliare nel disegno di legge n. 1609, recentemente approvato dal Senato, (e cioè ritenute a titolo di imposta sui redditi percepiti dal fondo, ed un prelievo commisurato all'ammontare del patrimonio netto del fondo). Per quanto riguarda l'IVA sugli acquisti,

data la natura delle operazioni condotte dal fondo, sarebbe opportuno prevederne la detrazione senza alcuna deduzione.

Il dottor Federici passa quindi a considerare le dimensioni del cosiddetto « mercato alternativo » dei titoli a prevalente contenuto reale, e rileva che tale mercato, alimentato da notevoli capacità di innovazione degli operatori, si è mostrato estremamente duttile e quindi in grado di adattarsi alle esigenze delle imprese e dei risparmiatori. In tale contesto l'offerta dei certificati di partecipazione dell'Eurogest ha costituito un apporto positivo in direzione di una maggiore difesa del risparmio.

Tuttavia, prosegue l'oratore, alcune norme contenute nel disegno di legge n. 1609 sull'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare recentemente approvate dal Senato suscitano notevoli preoccupazioni: si riferisce in particolare all'articolo 10 (recante disposizioni di natura penale) ed all'articolo 11 che stabilisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Ministro del tesoro (che dovrà richiedere il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) per ogni emissione di titoli di massa. Di fatto l'articolo 11 si applicherà unicamente ai certificati di partecipazione emessi dalla Eurogest e, imponendo una procedura macchinosa, renderà difficile l'attività.

Una appropriata disciplina normativa delle attività del tipo svolto dalla Eurogest dovrebbe riconoscere che tali attività presentano due aspetti fondamentali: l'aspetto di attività professionale avente per scopo la gestione di beni per conto terzi e l'aspetto di intermediazione diretta che viene svolta indirizzando i fondi dei clienti verso determinati impieghi. In corrispondenza a tali caratteristiche occorrerebbe prevedere l'iscrizione ad un apposito albo dei gestori che verrebbero in tal modo assoggettati ai poteri di ispezione dell'autorità preposta al controllo; per l'aspetto di intermediazione diretta tra risparmio ed investimento (che ha natura diversa, egli nota, rispetto alla raccolta del risparmio) occorrerebbe innanzitutto individuare una autorità preposta al controllo della offerta pubblica dei titoli ed

imporre un obbligo di puntuale informazione degli investitori. In definitiva, una normativa di tal genere, ispirata a criteri di massima libertà accompagnata all'imposizione di una grande trasparenza delle operazioni e dagli opportuni controlli, renderebbe possibile l'evoluzione della pratica economica, senza impedimenti al sorgere di nuovi strumenti finanziari, pur garantendo il rispetto degli interessi dei risparmiatori e delle imprese.

Parole di ringraziamento vengono quindi rivolte al dottor Federici dal presidente Segnana, e quindi vengono posti taluni quesiti.

Rispondendo ad una domanda del senatore Vittorino Colombo (Lombardia), il dottor Federici rileva che un'appropriata disciplina normativa potrebbe portare il mercato dei titoli a contenuto immobiliare a dimensioni nell'ordine dei quattrocento-cinquecento miliardi per anno; tuttavia la previsione appare assai incerta perchè il mercato di questi titoli si è fino ad oggi sviluppato in un contesto di forti restrizioni creditizie.

Il senatore Anderlini, quindi, chiede precisazioni sulle modalità di vendita e sul tipo di acquirente dei certificati emessi dalla Eurogest.

Il dottor Federici nota che il collocamento dei titoli avviene tramite circa trecento operatori (legati alla società da un contratto di agenzia) che effettuano le vendite a domicilio; una quota assai ridotta del collocamento avviene tramite le banche. I clienti sono costituiti prevalentemente da privati che investono mediamente trentotto milioni di lire circa.

Il dottor Federici quindi, rispondendo ad un'ulteriore domanda del senatore Anderlini ed ad una richiesta di precisazioni del senatore Bonazzi, fa presente che a carico del risparmiatore si hanno le seguenti commissioni: una commissione iniziale dal 7 al 10 per cento sul valore dell'affare a favore dell'Eurogest; una commissione di vendita dal 5,6 per cento al 7,6 per cento a favore dell'intermediario; una commissione del 10 per cento sugli utili annuali a favore dell'Eurogest ed infine una commissione del 10 per cento sul-

l'utile finale, a chiusura dell'affare, sempre a favore dell'Eurogest.

Il senatore Anderlini, quindi, chiede precisazioni sull'organizzazione dei controlli, dato che l'autorizzazione all'emissione dei titoli, che suscita perplessità nel dottor Federici, va compresa nelle attività di controllo.

Il dottor Federici dichiara di ritenere opportuna l'istituzione di un albo dei gestori che assicurerebbe un controllo preliminare. Per quanto riguarda l'offerta al pubblico dei titoli occorrerebbe soprattutto garantire la trasparenza delle iniziative e la diffusione delle relative informazioni.

Il senatore Fontanari chiede se lo sviluppo delle attività di emissione di certificati di partecipazione, avvenuta fino ad oggi in assenza di una specifica regolamentazione legislativa, abbia portato ad inconvenienti. Il dottor Federici nota che la Eurogest si è imposta una autoregolamentazione; per quanto riguarda i risparmiatori, il tempo trascorso dal 1976 è limitato per un giudizio su operazioni di investimento di periodo medio-lungo come sono quelli immobiliari, tuttavia l'andamento dei valori immobiliari in questi ultimi anni garantisce, in ogni caso, la redditività delle operazioni.

Il senatore Bonazzi, quindi, chiede se i controlli sulla gestione delle operazioni (consistenti nella possibilità di accedere ai rendiconti semestrali ed a quello finale) vengono effettivamente esercitati dagli investitori e nota che tali controlli potrebbero in ogni caso essere insufficienti rispetto a quanto indicato dallo stesso dottor Federici. Quest'ultimo precisa che il rendiconto di fine anno viene portato a diretta conoscenza degli investitori tramite gli agenti di vendita; in ogni caso egli ritiene che in un'operazione di investimento immobiliare sia essenziale il controllo iniziale e cioè il controllo sulla valutazione degli immobili.

Il senatore Visentini si sofferma sulla ripartizione degli utili tra associante ed investitori e rileva che il capitale complessivo viene fornito per il 10 per cento dall'associante e per il rimanente 90 per cento dagli acquirenti dei certificati; dalle indicazioni fornite dal dottor Federici appare che gli utili vengono così ripartiti: 10 per cento alla

società Eurogest, 9 per cento dell'associante, 81 per cento agli acquirenti dei certificati di partecipazione.

Il dottor Federici nota che il 10 per cento prelevato dalla Eurogest sugli utili periodici costituisce copertura di spese di gestione; solo l'utile finale è un vero profitto per tale società; per quanto riguarda alcune notazioni in tema di rapporto tra associante e clienti fatte dal senatore Visentini, il dottor Federici nota che i certificati di partecipazione possono essere girati in bianco.

Il senatore Visentini, dopo aver rilevato che la possibilità di girata in bianco trasforma di fatto, quelli in questione, in titoli al portatore in difformità della previsione normativa, si sofferma sulla esigenza di una specifica disciplina dei certificati di partecipazione dato che l'istituto dell'associazione in partecipazione risponde, nelle intenzioni del legislatore, ad una previsione assai diversa. Per quanto riguarda l'articolo 11 del disegno di legge n. 1609 egli osserva che la disposizione è stata inserita (in Assemblea) su proposta governativa. Comunque per tutti i titoli diversi dai certificati di partecipazione è già prevista, di fatto, una autorizzazione e quindi la norma va condivisa nella sua finalità; si potrebbe prevederne la modifica affidando il controllo alla Commissione nazionale per le società e la Borsa ed introducendo (a garanzia di rapidità) l'istituto del silenzio accoglimento; tuttavia occorrerebbe mantenere il criterio dell'autorizzazione per ogni singola operazione di emissione di titoli. Infine, il senatore Visentini chiede quali siano i criteri seguiti dall'Eurogest per quanto attiene l'effettuazione delle ritenute sui redditi percepiti dai proprietari dei certificati.

Il dottor Federici, rispondendo alle domande poste dal senatore Visentini dichiara che egli non ha una opinione precisa sulla necessità di una specifica disciplina legislativa per i certificati di partecipazione, ritiene comunque che si possa continuare ad utilizzare l'istituto dell'associazione in partecipazione. Si pronuncia quindi in senso favorevole ai controlli, purchè essi non impediscano la necessaria elasticità delle operazioni. Infine, per quanto riguarda gli a-

spetti tributari, nota che sui redditi derivanti dai certificati di partecipazione si applica la disciplina generale prevista per i redditi di capitale.

Il senatore De Sabbata quindi chiede se non sia fuorviante la denominazione di « certificato immobiliare » recata dai titoli di cui trattasi: infatti il titolo non rappresenta quota di un immobile ma rappresenta quota di una associazione in partecipazione.

Il dottor Federici nota che esiste comunque il collegamento con uno specifico immobile ed inoltre, dopo la dizione « certificato immobiliare » è riportata anche l'altra « associazione in partecipazione » con l'indicazione della specifica operazione.

Il presidente Segnana infine ringrazia il dottor Federici, che congeda, sottolineando l'estremo interesse dell'audizione.

Prende la parola l'architetto Vincenzo Cultrera, amministratore delegato dell'Istituto fiduciario lombardo, accompagnato dal direttore generale dello stesso Istituto ingegner Gianni D'Angelo e dal consulente dottor Mauro Sala. Viene contestualmente distribuita ai commissari una memoria che illustra la struttura dell'Istituto fiduciario lombardo e le caratteristiche economiche e tecnico-giuridiche della sua attività. L'ingegner Gianni D'Angelo dà lettura di tale documento, dal quale emerge che l'Istituto è una società fiduciaria e di revisione, la quale offre ai risparmiatori singole e definite operazioni immobiliari, tutte relative ad immobili già esistenti e rappresentate da azioni (o da quote in caso di società a responsabilità limitata) emesse dalle società che sono proprietarie degli immobili stessi. Si tratta pertanto della vendita ai risparmiatori di ricevute corrispondenti ai titoli azionari che quest'ultimo acquista e intesta all'Istituto, che opera quindi come una normale società fiduciaria. Alla ricevuta, che costituisce il titolo giuridicamente valido, fa riscontro un « certificato patrimoniale » che — come viene chiarito a seguito di domande da parte dei senatori Bonazzi e Visentini — costituisce soltanto una forma di presentazione commerciale dell'operazione, senza rilevanza giuridica. Risulta inoltre che, come di consueto, il fiduciante può — a semplice richiesta

ed in qualsiasi momento — intestare direttamente a se stesso i titoli e provvedere personalmente a seguire il proprio investimento. Egli ha, d'altra parte, tutti i diritti normali verso la società che ha emesso le azioni. L'Istituto fiduciario lombardo assume l'incarico di reperire un subentrante qualora il fiduciante intenda vendere i titoli (ai prezzi diffusi e pubblicizzati dallo stesso Istituto). L'Istituto comunque si fa carico di valutare, prima dell'offerta al pubblico, la convenienza dell'investimento e di controllarne la gestione. Nel seguito del documento si elencano le operazioni finora portate a termine dall'Istituto, nelle loro caratteristiche concrete, incluse alcune stime di valore. L'esposizione conclude — dopo la menzione delle commissioni addebitate ai fiducianti — esprimendo un avviso favorevole all'introduzione di eventuali ulteriori forme di controllo (oltre a quelle già esistenti con le leggi attuali) purchè non comportino procedure defatiganti e tempi incerti, tali da pregiudicare la concreta possibilità di operare.

A seguito di domande da parte del senatore Anderlini, l'architetto Cultrera chiarisce che la vendita delle azioni o quote è effettuata per mezzo di operatori con i quali l'Istituto intrattiene un rapporto di agenzia. Tali operatori non devono aggiungere ulteriori indicazioni alle abbondanti informazioni contenute nella campagna pubblicitaria, promossa dall'Istituto in relazione alla singola operazione immobiliare.

Ad una domanda del senatore Visentini il dottor Sala chiarisce che i titoli azionari acquistati dal fiduciante non divengono mai titoli circolanti: il trasferimento di proprietà è registrato sui libri dell'Istituto, trattandosi di una normale società fiduciaria. I titoli quindi non sono mai al portatore.

A seguito di ulteriori domande dei senatori Bonazzi e Anderlini si chiarisce che non esiste alcun obbligo del fiduciante quanto alla durata del suo rapporto con l'Istituto: in qualunque momento egli può intestare i titoli a se stesso o ad un altro fiduciario, oppure venderli senza la intermediazione dell'Istituto.

Il senatore Berlanda chiede di conoscere i modi di utilizzazione del diritto di voto

delle azioni, tenendo conto che l'Istituto in pratica amministra la quasi totalità delle azioni di ognuna delle società immobiliari. Il dottor Sala chiarisce che l'occasione di esercitare il diritto di voto non è frequente, trattandosi di operazioni immobiliari in sé concluse e predeterminate nella fase iniziale. Si precisa inoltre che per tale problema viene seguita la regola valida per una normale società fiduciaria, intendendo la delega per le assemblee come implicita nella intestazione del titolo all'Istituto, il quale d'altra parte avverte gli azionisti in caso di convocazione di assemblea.

Ad una domanda del senatore Visentini circa le possibili soluzioni in caso di svalutazione dell'immobile, determinata, in particolare, da eventuali impossibilità di trovare un locatario, l'architetto Cultrera dichiara che l'investimento è garantito, di regola, in forma fidejussoria. D'altra parte, problemi di perdite delle società non possono sussistere, trattandosi di operazioni immobiliari: vi sarà al massimo una diminuzione del valore patrimoniale dell'immobile e quindi delle azioni.

Ad alcune domande da parte del senatore Visentini sulle garanzie che possono esservi circa l'attendibilità della stima iniziale del bene, l'architetto Cultrera risponde, dopo aver menzionato le procedure a salvaguardia della valutazione iniziale, che si effettua con perizia giurata, riconoscendo comunque la opportunità di una forma di controllo, essendosi verificati episodi che possono diffamare il settore e quindi danneggiare anche gli operatori onesti.

Ad ulteriori domande del senatore Berlanda, il dottor Sala chiarisce che l'Istituto percepisce le commissioni soltanto dall'investitore che acquista i titoli, non quindi dal venditore dell'immobile, e nemmeno sul risultato della gestione. Essendo comunque i canoni di affitto spesso non rilevanti, l'investitore non fa molto affidamento sul reddito corrente della operazione, bensì piuttosto sulla rivalutazione patrimoniale, al termine della operazione stessa. La forma di controllo auspicabile (oltre ai controlli che già esistono) dovrebbe essere costituita da una

verifica — eventualmente con una superperizia — del valore iniziale dell'immobile.

Congedati l'architetto Cultrera, l'ingegner D'Angelo e il dottor Sala, il presidente Segnana saluta il signor Isidoro Albertini, di cui sottolinea, oltre alla elevata qualificazione professionale, la disponibilità ad esprimersi chiaramente sugli aspetti importanti dei problemi in discussione, nonché sulle carenze, in materia, della legislazione finanziaria.

Prende la parola l'agente di cambio dottor Isidoro Albertini.

Premesso che sulla alternativa, che sta dinanzi al legislatore, fra fondo immobiliare di tipo aperto o fondo di tipo chiuso, non deve pesare in questa sede l'aspetto fiscale, poichè, ove questo sia neutrale fra l'investire tramite il fondo o investire direttamente, è indifferente che il fondo sia chiuso o aperto, passa a considerare vantaggi e pericoli insiti nelle due forme istituzionali.

Essenziale per un fondo aperto è la necessità di stabilire giorno per giorno il valore delle parti. Mentre però, se il fondo aperto è mobiliare, trattandosi di titoli quotati in borsa, la valutazione delle parti non incontra particolari difficoltà, per i fondi immobiliari invece vi sono serie difficoltà, mancando il riferimento preciso a prezzi rilevati in un pubblico mercato: ciò può consentire abusi pericolosi, sotto forma di distorte valutazioni dei beni o anche di valutazioni non realistiche dei costi di trasferimento dei beni stessi.

Nei fondi immobiliari aperti, pertanto, si richiede, o comunque si presuppone, una estrema onestà nei gestori, essendo essi fortemente invogliati a sopravvalutare i successi del fondo, sotto forma di esagerata rivalutazione dei beni immobili. In ciò si inserisce pericolosamente anche il dinamismo delle organizzazioni di vendita delle quote ai risparmiatori, organizzazioni essenziali per la società di gestione, perchè dalla vendita derivano i guadagni della gestione, ma soprattutto la possibilità di far fronte alle esigenze di liquidità per le richieste di riscatto: per tali esigenze è necessaria una continua espansione delle vendite, che forniscono i mezzi liquidi occorrenti. Di qui gli acca-

parramenti di reti di venditori qualificati, che le nuove società di gestione, entrando nel mercato, cercano di sottrarre a quelle già affermate; di qui, inoltre, un impulso che potrebbe essere irrefrenabile a sopravvalutare gli incrementi di valore degli immobili, per offrire le prospettive più allettanti ai risparmiatori.

A tale riguardo il dottor Albertini avverte che nei paesi in cui, come in Svizzera e in Germania, non è avvenuta tale enfaticizzazione delle prospettive di guadagno per i risparmiatori, lo sviluppo di tali iniziative è stato più moderato.

Soffermandosi quindi sulle esperienze estere, rammenta come il tentativo di introdurre, negli Stati Uniti, fondi immobiliari aperti, abbia portato ad un disastro finanziario che ha coinvolto molte banche anche di grandi dimensioni e si sia concluso con la dichiarazione di insolvenza per la maggior parte di questi fondi.

Sottolinea quindi il carattere poco garantista, nei confronti del risparmiatore, che contrassegna la legislazione svizzera nella materia, e chiarisce alcuni dettagli delle legislazioni svizzera e tedesca.

Sembra comunque da evitare — prosegue l'oratore — che i fondi immobiliari aperti possano far credere nella sicurezza della liquidità degli investimenti: anche se tale illusione non è ufficialmente favorita dai fondi in se stessi, le reti di vendita « porta a porta » possono promettere la liquidità in questione, che in effetti è tutt'altro che sicura.

Il dottor Albertini, dopo aver esposto brevemente le linee della legislazione e della prassi che regolano i fondi di investimento in Francia, si sofferma più diffusamente sulla esperienza costituita dalla legislazione olandese e dalla sua applicazione concreta: si tratta di forme intermedie tra il fondo aperto e il fondo chiuso, nelle quali la liquidità delle parti è legata alla liquidità dei valori di borsa; inoltre il rischio è ripartito notevolmente, per mezzo di una grande diffusione all'estero, in diversi paesi.

Conclude quindi questa parte della sua esposizione esprimendo l'avviso che la futura legislazione italiana debba orientarsi per

un fondo immobiliare di tipo chiuso, ma reso flessibile, e che si avvicini — per quanto lo consente il codice civile italiano — alla formula olandese.

Passa quindi a considerare il problema delle provvigioni percepite dalle società di gestione. Sottolinea le dimensioni che possono divenire esorbitanti delle provvigioni nella fase di vendita (caricate sul risparmiatore), provvigioni che analizza nelle loro componenti.

Ad una domanda del senatore Visentini precisa che le provvigioni possono venir caricate di fatto due volte, cioè sia aggiuntivamente al momento della vendita della quota, sia, alla fine, con il riscatto della quota, per sottrazione dal ricavato (mentre nelle fasi intermedie di passaggio della quota da un investitore all'altro, la provvigione della fase iniziale può venir caricata nuovamente su ogni successivo acquirente). Non appare chiaro neppure l'accantonamento, che potrebbe venir addossato al risparmiatore per « imposte » non meglio specificate.

Sottolinea quindi i pericoli insiti nelle operazioni effettuate mediante *leasing*, particolarmente nel caso che al termine del rapporto l'utilizzatore non intenda riscattare il bene: in tal caso, trattandosi di beni immobili assai poco fungibili, perchè progettati espressamente per determinate industrie, le prospettive di realizzo possono essere anche assai precarie, nè si può contare sul frazionamento del rischio, dato che, diversamente da quanto avviene spesso all'estero, anzichè frazionare gli apporti dei risparmiatori in piccole operazioni, vi è la tendenza, in Italia, alle grosse operazioni di *leasing*, perchè conferiscono un maggiore potenziale pubblicitario.

Si sofferma quindi brevemente sulle operazioni effettuate con certificati di associazione in partecipazione (pur trattandosi di fondi chiusi, le prospettive di liquidità sono scarse, nonostante le assicurazioni in contrario degli operatori di vendita). Sussiste in generale un pericolo fondamentale di sopravvalutazione del bene, in tutte le operazioni in questione. A tale riguardo chiarisce che la pubblicazione del valore di un bene

da parte della società interessata ha solo un valore indicativo, potendo anche essere ben diverso il prezzo effettivamente scontabile sul mercato, in caso di vendita.

Dopo essersi soffermato brevemente sul problema della utilizzazione dell'istituto della fede di investimento (sottolinea le possibilità di tale istituto, purchè si verificino bene i particolari requisiti giuridici per la sua utilizzazione in tale settore); nonchè sulla opportunità che il legislatore presti la massima attenzione agli aspetti tributari inerenti alla attività delle reti dei venditori. Conclude auspicando che si ponga un limite,

o meglio si arresti provvisoriamente l'espansione di tali iniziative, per il tempo necessario per poter elaborare una legislazione sufficientemente garantista, avendo presente che è un'incongruenza — per un paese come l'Italia in cui le industrie incontrano così serie difficoltà a rifornirsi di mezzi finanziari — la circostanza che, parallelamente, le iniziative in questione riescano a reperire una così grande abbondanza di capitali.

Il presidente Segnana ringrazia il dottor Albertini per il suo intervento e il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1982

*Presidenza del Presidente*  
MODICA

*Interviene il Ministro per gli affari regionali Aniasi.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

**ESAME DELL'ATTIVITA' GOVERNATIVA IN ORDINE ALLE DELIBERAZIONI LEGISLATIVE REGIONALI (DAL LUGLIO 1980 AL MARZO 1981)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il presidente Modica, nel sottolineare che ha finalmente effettivo inizio da parte della Commissione un'attività ufficialmente intrapresa già dal 1975, dopo l'avvio cioè della prassi costante di trasmissione degli atti di controllo sulle deliberazioni legislative regionali da parte del Governo, osserva che la valutazione critica complessiva cui tende tale attività riveste notevole rilevanza e delicatezza, sia per la materia oggetto dell'indagine che per le implicazioni future che sono destinate a caratterizzarla.

Intervengono, nel dibattito che segue, il senatore Di Lembo e i deputati Triva e Basanini.

Il senatore Di Lembo concorda sul giudizio espresso dal Presidente in ordine alla valutazione dell'attività che la Commissione è chiamata a svolgere, testimoniata del resto dalla stessa partecipazione del ministro Aniasi.

Nel merito, l'oratore condivide le osservazioni contenute nella relazione predisposta dal presidente Modica. Per quanto riguarda, in particolare, la questione delle leggi cornice e l'esigenza di enucleare dalla legislazione statale principi fondamentali che offrano alle Regioni maggiore garanzia di

obiettività e di uniformità di trattamento, rileva che la prassi del « visto con osservazioni » (soprattutto quando queste ultime rivestano carattere addirittura condizionante all'ulteriore corso del provvedimento) suscita notevoli perplessità sul piano procedimentale e su quello interpretativo: prima infatti della promulgazione della legge vista con osservazioni non è infrequente il caso che il Consiglio regionale approvi una nuova legge che si uniforma alle osservazioni del Governo e che quindi le due leggi siano promulgate contemporaneamente, sicchè si determina un fenomeno di complementarietà tra fonti normative di assai dubbia configurazione. Peraltro, non costituendo le osservazioni oggetto di pubblicazione, non è possibile acquisirne conoscenza se non esclusivamente da parte degli addetti ai lavori.

Dopo essersi anche soffermato sul problema delle leggi viste a condizione del successivo recepimento del parere della CEE (che spesso perviene anche dopo il decorso del termine, previsto dall'articolo 127 della Costituzione) e a quello dei « rinvii plurimi », il senatore Di Lembo prospetta l'opportunità che la Commissione proceda ad un esame a campione condotto su una specifica materia — prendendo in considerazione tutti gli atti legislativi, compresi quelli ai quali il Commissario del Governo non si sia opposto —, al fine di valutare l'incidenza delle osservazioni, la loro interpretazione da parte delle Commissioni di controllo, i casi di approvazioni intervenute per decorso del termine, e, più in generale, l'esistenza o meno di un controllo per così dire elastico, caratterizzato cioè dal diverso atteggiarsi del concreto potere contrattuale della singola Regione interessata.

Conclude lamentando che il Governo, con la stessa complicità delle Regioni, non abbia mai sollevato questioni di merito di fronte al Parlamento, contribuendo, in tal modo, all'instaurarsi di una prassi di eccessiva giuridicizzazione (di trasformazione cioè delle questioni di legittimità in questioni di merito), scarsamente compatibile con la Costituzione.

Il deputato Triva osserva che la problematica posta all'esame della Commissione, ancorchè limitata nei contenuti, riferendosi ad un campione quantitativamente modesto della legislazione regionale (598 atti), apre prospettive significative sia sul piano della continuità che su quello dell'approfondimento di lavoro.

Egli si dichiara favorevole ad estendere l'esame anche alle deliberazioni legislative regionali relative alle prime due legislature nonchè ad approfondire le ragioni per le quali le percentuali dei rinvii in talune materie (cita emblematicamente l'organizzazione regionale ed il turismo) appaiono particolarmente elevate.

Dopo avere espresso il timore che la funzione di controllo svolta dal Governo tenda ad appiattare le esigenze peculiari delle singole Regioni e, pertanto, a vanificare la vera ragione dello Stato-regionale, prospetta l'opportunità che la Commissione proceda alla costituzione di un Comitato pareri destinato ad offrire il proprio contributo alle Commissioni permanenti nella valutazione delle questioni di interesse regionale.

Auspica che l'esame in corso di svolgimento da parte della Commissione si concluda con l'approvazione di un apposito documento.

Il deputato Bassanini, in via preliminare, giudica assai favorevolmente l'attività di riflessione sui provvedimenti di controllo delle leggi regionali, finalmente intrapresa dalla Commissione, a distanza di circa otto anni dal suo formale annuncio.

Condividendo sostanzialmente la relazione predisposta dal presidente Modica, rileva che le finalità cui tende l'anzidetta attività sono riconducibili sostanzialmente a tre: verifica dei provvedimenti di controllo, al fine di adeguare la legislazione statale alle esigenze dell'autonomia regionale; controllo politico sul Governo; valutazione complessiva in ordine all'evoluzione del rapporto Stato-Regioni, anche in vista di eventuali riforme istituzionali.

Dopo essersi dichiarato favorevole alla proposta di allargare l'ambito di riferimento dell'indagine alle prime due legislature regionali, prospetta l'opportunità di proce-

dere all'esame specifico, materia per materia, delle singole deliberazioni legislative regionali e del loro esito attraverso l'eventuale costituzione di appositi Gruppi di lavoro, mediante i quali dovrebbe articolarsi l'attività della Commissione.

L'oratore coglie quindi l'occasione per chiedere chiarimenti al Governo sugli indirizzi di fondo seguiti in materia di controllo e di rinvio, anche al fine di valutare i limiti effettivi della contrattazione Stato-Regioni.

Quanto alla questione dei rinvii con osservazioni, ritiene di non poter condividere un giudizio radicalmente negativo, sottolineando invece l'utilità della prassi instauratasi in riferimento alla maggiore flessibilità operativa in tal modo consentita al Governo ed in quanto chiave interpretativa per lo stesso legislatore regionale.

Dopo avere espresso l'auspicio che, nell'individuazione dei principi fondamentali della normativa statale, si realizzino forme di integrazione o partecipazione del tipo di quelle proprie delle leggi di programma, dichiara di condividere interamente le conclusioni della relazione in ordine alla questione dei controlli di merito.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che l'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi la scorsa settimana, ha concordato di concludere, prima delle ferie estive, l'esame della relazione sull'attività governativa di controllo della legislazione regionale nonchè di esaminare il rapporto sullo stato delle autonomie, presentato dal Ministro Aniasi, e quello sullo stato della liquidazione degli enti di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inviato dal Ministro del tesoro.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 10 giugno, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 20.*

**COMITATO PARITETICO**

**delle Commissioni permanenti 10<sup>a</sup> (Industria) del Senato e XII (Industria) della Camera per l'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli**

MARTEDÌ 1° GIUGNO 1982

*Presidenza del Presidente*  
FORMA

*Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Enrico Filippi Presidente della Commissione ministeriale per le tariffe e le condizioni generali di polizza nonché il dottor Mario Cappelli, il dottor Florindo De Santis, il dottor Alessandro Falcione, il dottor Lorenzo Foglia, la dottoressa Gabriella Gherardi, l'avvocato Vincenzo Mungari e il dottor Franco Pietrobono componenti della stessa Commissione.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LE TARIFFE E LE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

Si riprende l'indagine conoscitiva interrotta il 25 maggio 1982.

Dopo una breve introduzione del presidente Forma, che ricorda il progressivo miglioramento della situazione generale del mercato assicurativo nel corso degli ultimi anni, ha la parola il professor Filippi.

Anch'egli rileva come la situazione complessiva del mercato sia migliorata nel corso degli ultimi anni, ma osserva che persistono taluni squilibri, quali l'insufficiente sviluppo del ramo vita.

L'opera legislativa compiuta è stata importante, ma va completata, ad esempio in relazione alla vigilanza del settore. Un problema grave è quello dell'adeguamento dei massimali, la cui insufficienza rischia di

svuotare le finalità dell'assicurazione obbligatoria; tale adeguamento deve comunque essere graduale. Il professor Filippi sottolinea come i massimali minimi, di cui ha ricordato l'insufficienza, siano particolarmente diffusi nelle regioni meridionali (83 per cento delle polizze a Napoli, 86 per cento a Salerno) mentre lo sono molto meno nell'Italia settentrionale (30 per cento delle polizze, in media, con punte bassissime in province come Varese o Como).

Per quanto riguarda l'impostazione delle tariffe, il professor Filippi sottolinea l'importanza del conto consortile, che costituisce l'unica fonte statistica significativa ed attendibile per la determinazione dei premi puri; egli si dichiara contrario all'ipotesi di premi più differenziati, appunto per l'impossibilità di stabilire altrimenti una valida base statistica. Sottolinea come il conto consortile rappresenti attualmente l'86 per cento del parco assicurativo nazionale.

Per quanto riguarda i caricamenti, esistono differenze rilevanti dall'una all'altra compagnia, di cui è possibile tenere conto; la media dei caricamenti era del 40 per cento quando fu introdotta l'assicurazione obbligatoria, mentre oggi si è scesi al 33,58 per cento. È possibile, afferma il professor Filippi, che le differenze esistenti tra le varie compagnie vengano prese in considerazione, purchè si rimanga tra un minimo da stabilirsi ed il massimo fissato dalla legge.

Nel complesso, egli prosegue, il mercato è divenuto più sicuro, grazie anche alla legislazione sull'investimento delle riserve: le imprese poste in liquidazione coatta, infatti, sono sempre andate in dissesto a causa di un impiego improprio delle rispettive riserve. Nel complesso, precisa il professor Filippi, le riserve delle imprese di assicurazioni ammontano oggi a circa 12 mila miliardi.

Egli sottolinea quindi la grande importanza che, nel quadro generale del mercato assicurativo, è propria dell'apparato distri-

butivo. Il sistema attuale è frammentario e squilibrato, e comincia ad essere turbato dall'opera di procacciatori di affari che scalcano le agenzie.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore Felicetti afferma che la Commissione, presieduta dal professor Filippi, ha svolto negli ultimi anni un'opera di grande importanza, in una situazione che per certi versi è di supplenza nei confronti delle insufficienze del Governo. Egli accenna alla legislazione in corso, auspicando la definitiva approvazione della legge sulla vigilanza, e la presentazione di un disegno di legge che recepisca la direttiva CEE sul ramo vita; osserva comunque come l'insufficiente sviluppo di quest'ultimo ramo sia in gran parte dovuto ad un insufficiente impegno delle imprese in ordine alla qualità del servizio offerto.

Per quanto riguarda l'assicurazione RCA, il senatore Felicetti chiede se siano raccomandabili riforme legislative, ad esempio in relazione alla teoria del « danno biologico »; chiede inoltre chiarimenti in ordine alle varie proposte di revisione del sistema tariffario, fondate sul superamento della tariffa unica o addirittura sulla esclusione della proposta delle imprese; ricorda inoltre le tesi della dottoressa Ferrara, ascoltata dal Comitato nella seduta del 18 maggio, circa un possibile diverso sistema di determinazione delle tariffe.

Il senatore Felicetti segnala quindi il problema del trasporto, su strada, di merci estremamente pericolose, e dell'assicurazione relativa.

Per quanto riguarda l'andamento generale del mercato, il senatore Felicetti chiede se siano fondate certe affermazioni, secondo cui solo l'attività finanziaria renderebbe positivi i bilanci delle imprese, mentre il risultato industriale delle attività propriamente assicurative sarebbe negativo.

Egli chiede infine se sia possibile incentivare la razionalizzazione del sistema distributivo, ad esempio promuovendo la costituzione di consorzi per la liquidazione dei sinistri.

Il presidente Forma precisa che il professor Filippi e i componenti della Commissione

ne vengono ascoltati a titolo individuale, e non già come organo collegiale, il che naturalmente li autorizza ad esprimere la propria opinione personale con piena indipendenza.

Il senatore de' Cocci chiede quale sia il punto di vista dei componenti la Commissione ministeriale, in ordine a varie proposte di riforma della legislazione sull'assicurazione obbligatoria: danno biologico, snellimento delle procedure giudiziarie, revisione (o addirittura liberalizzazione) del sistema tariffario. Egli si dichiara favorevole ad un graduale adeguamento dei massimali, e dà un giudizio favorevole sull'azione che, tra mille difficoltà, ha svolto la pubblica amministrazione.

Il deputato Amabile ricorda l'importanza dei miglioramenti verificatisi, dopo l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, nell'assetto generale del mercato; chiede se l'attenzione sempre dedicata alla questione dei prezzi non abbia nuociuto alla qualità del servizio, non solo in relazione ai massimali, ma anche in relazione alla copertura dei familiari, e all'assicurazione dei ciclomotori. Per quanto riguarda i massimali, egli ricorda come manchino elementi per valutare la possibile incidenza sulle tariffe di un loro adeguamento. Egli si dichiara contrario all'introduzione di tariffe differenziate in relazione ai premi puri, per la difficoltà di trovare una base statistica adeguata, mentre chiede se sia possibile determinare i carichi su una base diversa da quella attuale, che fa riferimento ad una percentuale dei premi puri. Egli prospetta inoltre i problemi relativi alle imprese che possono venire risanate ad opera della SOFIGEA: in particolare, si dichiara contrario ad una loro attribuzione allo Stato, e a compagnie straniere.

Alle questioni proposte risponde il professor Filippi.

Egli ricorda i problemi, cui già aveva accennato, del riequilibrio del mercato e dello sviluppo del ramo vita (che non dipende solo dall'emanazione di una legge in materia); su molte questioni, si riserva di presentare una memoria scritta, dopo essersi consultato con i componenti la Commissione da lui presieduta.

Sul sistema tariffario egli dà un giudizio positivo: si dichiara contrario a tariffe differenziate in ordine ai premi puri, o all'esclusione della proposta delle imprese (dal momento che la tariffa non è fondata solo su dati storici, che il CIP può conoscere anche altrimenti, ma anche su dati previsionali che devono essere indicati in primo luogo dalle imprese). Egli si dichiara favorevole al riconoscimento di una differenziazione nei carichi, purchè si rimanga tra un massimo e un minimo predeterminati. I carichi, fa notare, in parte sono proporzionali ai premi (è il caso delle spese di liquidazione), in parte non lo sono (è il caso delle spese generali); forse, egli osserva, è possibile un sistema a scaglioni. Si dichiara contrario al sistema proposto dalla dottoressa Ferrara, che d'altronde non avrebbe conseguenze apprezzabili sulla determinazione dei premi.

Rispondendo al quesito del senatore Felicetti, il professor Filippi osserva che è del tutto naturale che il risultato industriale dell'attività assicurativa sia negativo, dal momento che il frutto dell'investimento delle riserve deve appunto essere destinato agli assicurati ed ai danneggiati, e non solo agli azionisti. Se il reddito di tali investimenti può aggirarsi sul 20 per cento, è quindi giusto che gli utili non raggiungano tale percentuale.

Rispondendo al deputato Amabile, egli afferma che gli sembra del tutto naturale che imprese dell'area comunitaria acquistino le imprese risanate dalla SOFIGEA.

Per quanto riguarda i massimali, egli ricorda che il loro aumento porta una lievitazione dei costi, ma precisa che i dati attualmente

disponibili a proposito delle polizze aventi massimali inferiori ai minimi sono scarsamente significativi, perchè relativi ad un campione limitato.

Il professor Filippi segnala quindi l'opportunità di alcune minori modifiche legislative, ad esempio in ordine ai massimali degli interventi del fondo vittime della strada. Sul sistema del margine di solvibilità egli dà un giudizio positivo, ricordando comunque che in un periodo di inflazione esso richiede degli aggiustamenti, e che comunque esso non va sovrapposto al sistema del cauzionamento.

Ribadisce infine l'importanza sempre maggiore che va assumendo il problema della distribuzione, e del riequilibrio delle agenzie, lamentando peraltro l'insufficienza dei dati conoscitivi di cui si dispone a questo proposito.

Il deputato Amabile chiede ulteriori chiarimenti in ordine al metodo di determinazione dei carichi relativi alla SOFIGEA: il professor Filippi fornisce i chiarimenti richiesti. La dottoressa Gherardi aggiunge alcune precisazioni in ordine al trasporto di merci altamente pericolose, ed all'insufficienza dei relativi massimali, nonchè in ordine ai rapporti esistenti tra determinazione dei massimali e impiego delle riserve.

Il presidente Forma, dopo aver constatato la positiva evoluzione del mercato, afferma che tale evoluzione non va turbata con provvedimenti traumatici, quali l'aumento non graduale dei massimali. Egli ringrazia il professor Filippi e i componenti la Commissione ministeriale, e li congeda.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 10,30 e 16,30*

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica.

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame di emendamenti relativi al disegno di legge:

- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. — Nuova disciplina del trattamento economico e della posizione giuridica per gli amministratori degli enti locali (42).
- VIGNOLA. — Modifica alla disciplina del collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (100).
- VIGNOLA. — Modifiche alla legge 26 aprile 1974, n. 169, riguardante il trattamento economico degli amministratori dei comuni e delle province (101).

- CENGARLE ed altri. — Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali (1570).

- MANCINO ed altri. — Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di dipendenti pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali (1653).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. — Adeguamento delle indennità degli assessori comunali (1776).
- DE SABBATA ed altri. — Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro degli eletti locali (1835).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. — Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (35).
- MURMURA. — Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2<sup>a</sup> classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1<sup>a</sup> classe (36).
- Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali (1073).

**2ª (Giustizia)***Mercoledì 2 giugno 1982, ore 10**In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1691).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- GIOVANNETTI ed altri. — Ambito di applicazione del beneficio della liberazione anticipata preveduto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (176).
- Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia (1841).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- BAUSI ed altri. — Finanziamento del Consiglio nazionale del notariato e norme sulla Cassa nazionale del notariato (851).
- Modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul finanziamento del Consiglio nazionale del notariato (1259).

*In sede redigente***I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- BUSSETI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (134).
- DE CAROLIS ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (290).
- SCAMARCIO ed altri. — Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici (347).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputati GARGANI; RICCI ed altri. — Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**3ª (Affari esteri)***Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30**In sede referente***Esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 (1454-bis) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione; nuovamente approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (1800).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979 (1871) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980 (1873) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979 (1874) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980 (1875) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980 (1876) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979 (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato, tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con Scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmata a San Marino il 28 ottobre (1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980 (1879) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante emendamento all'Accordo tra la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980 (1880) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### 6ª (Finanze e tesoro)

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30*

Indagine conoscitiva sui fondi comuni di investimento immobiliare e sui certificati immobiliari (*seguito*): audizione del dottor Carel Rogla De Leuw, Direttore dell'Amsterdam-Rotterdam Bank-International Securities Division.

#### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
  - Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).
  - BERLANDA ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli (1793).
  - Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali (1839).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
  - SEGNANA ed altri. — Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1543).

- D'AMICO. — Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità (143).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

### IV. Esame dei disegni di legge:

- DE GIUSEPPE ed altri. — Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto (1884-Urgenza).
- DELLA PORTA ed altri. — Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1443).
- PAVAN ed altri. — Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro-Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) (1472).
- VINCELLI ed altri. — Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i Diritti speciali di

prelievo del Fondo monetario internazionale (1391).

### *In sede redigente*

#### Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, 8, commi primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno di legge n. 1441).

### *In sede deliberante*

#### I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).
- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).

#### II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277 e 10 maggio 1973, n. 278 (202).
- MORANDI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive (499).

#### III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- GHERBEZ ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1503).

---

### 7<sup>a</sup> (Istruzione)

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa (854).
- CHIARANTE ed altri. — Ordinamento del teatro di prosa (866).
- NOCI ed altri. — Riforma delle attività teatrali (1265).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GHERBEZ Gabriella ed altri. — Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione « Stalno slovensko gledališče » - Teatro stabile sloveno, di Trieste (71-Urgenza) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea in data 27 settembre 1979*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 29 gennaio 1980*).
- SCHIETROMA ed altri. — Disciplina dell'insegnamento dello sci (523).

III. Esame dei disegni di legge:

- BOGGIO ed altri. — Istituzione della scuola nazionale del circo (766).
- CHIARANTE ed altri. — Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (1283).
- Riconoscimento del diploma di baccalureato internazionale (1717).

- Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con legge 21 giugno 1975, n. 287 (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPADOLINI ed altri. — Riforma degli studi di medici (704).
- Nuovo ordinamento degli studi di medicina (835).
- BOMPIANI ed altri. — Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale (1086).
- ROSSANDA ed altri. — Istituzione delle scuole di medicina (1322).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- MAZZOLI ed altri; BUZZI ed altri. — Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi (1649-1719-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

### 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e della legge 11 luglio 1977, n. 411, riguardanti l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (1826).
  - Istituzione dell'Azienda autonoma per l'aviazione civile (1480).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Provvidenze a favore della riparazione navale (1904).
  - Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale (1905).
  - Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (1906).
  - Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità (1907).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 179 e seguenti del Codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi (1756).
- Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo (1813).

**9ª (Agricoltura)**

Mercoledì 2 giugno 1982, ore 16,30

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1646) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Esposito ed altri, Salvatore ed altri, Balzardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - ZAVATTINI ed altri. — Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (476).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (179).
  - MAZZOLI. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (209).
  - Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (711).
  - CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (1036).
  - MODICA ed altri. — Norme sui parchi e le riserve naturali (1049).
  - e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge.
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).
  - BAUSI ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817,

recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1677).

#### IV. Esame dei disegni di legge:

- MORANDI ed altri. — Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne (680).
- ZAVATTINI ed altri. — Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (1805).
- Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte (1814).
- MORANDI ed altri. — Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (746).
- PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1652).

---

### 10ª (Industria)

Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. — Legge-quadro sull'artigianato (203).
- POLLASTRELLI ed altri. — Principi generali in materia di artigianato (775).
- SCEVAROLLI ed altri. — Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato (840).

- COLOMBO Ambrogio ed altri. — Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato (1678).

- Legge-quadro per l'artigianato (1697) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto delegato concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » (Direttiva CEE n. 76/117).
  - Schema di decreto delegato concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (Direttiva CEE n. 79/196).
  - Schema di decreto delegato concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (Direttiva CEE n. 75/405).
  - Schema di decreto delegato concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche (Direttiva CEE n. 75/339).
  - Schema di decreto delegato concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche (Direttiva CEE n. 75/404).
  - Schema di decreto delegato concernente i generatori di aerosol (Direttiva CEE n. 75/324).
  - Schema di decreto delegato concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (Direttiva CEE n. 79/530).
-

**12ª (Igiene e sanità)**

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 16*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 (496-*Urgenza*).
- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una Commissione per la sperimentazione clinica (89).
- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (1772).

---

**Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulla Loggia massonica P 2**

*Mercoledì 2 giugno 1982, ore 9,30*

---